

ATTO

13/05/2023
N. 6428/4341 di Repertorio

REGISTRATO a Pavia in data 22 maggio 2023
al n. 7713 Serie 1T con Euro 400,00

VOLTURATO al Catasto Terreni e Fabbricati
con Modello Unico Informativo

DEPOSITATO presso il Registro Imprese di
PAVIA in data 25 maggio 2023 al n. 19652/2023

ISCRITTO presso il Registro Imprese di PAVIA
in data 26 maggio 2023

Fabrizio Paini

NOTAIO

Via Gaffurio, 15 - 27100 Pavia (Pv)
Viale Caldara, 20 - 20122 Milano (Mi)
Codice Fiscale PNA FRZ 80E17 G388L - P. I.v.a. 02528210186
T. 0382/1571092 - E. segreteria@notaiopaini.com

N. 6428/4341 di Repertorio

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici maggio duemilaventitrè, alle ore 10,00
(dieci virgola zero zero).

13 maggio 2023

In Pavia, nel salone della "Casa del Giovane", via Lomonaco
n. 43.

Avanti a me dott. Fabrizio Paini, notaio in Pavia, iscritto
presso il collegio notarile di Pavia, è personalmente
comparso il signor:

Quatela Mauro Luigi Enrico, nato a Milano (MI) il 4 ottobre
1976, che interviene al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di
cui infra, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiede di verbalizzare, per la sola parte
straordinaria, con il presente atto, l'assemblea della
società "**MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**", con sede
in Sannazzaro De' Burgondi (PV), via Traversi n. 15, iscritta
presso il Registro delle Imprese di PAVIA con il codice
fiscale e Partita IVA 01341140182, R.E.A. n. PV-180266,
assemblea convocata per oggi alle ore 10,00 e in questo
luogo, in seconda convocazione (essendo andata deserta la
prima), come consentito dagli artt. 21 e 25 del vigente

statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Seduta straordinaria

- Adozione nuovo testo di statuto

Seduta ordinaria

omissis

Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e mi dichiara:

- che sono presenti e/o rappresentati n. 78 soci, regolarmente iscritti a libro soci e aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

portatori di n. 78 voti su totali 459;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona dei signori Quatela Mauro Luigi Enrico (Presidente), Russo Francesco (Vice Presidente), Rancati Torrielli Lorenzo (Consigliere Delegato), Giorgetta Valerio (Consigliere) e Pellegatta Manuela (Consigliere);

- che è presente l'organo di controllo, in persona dei signori Alesi Fabio (Presidente del Collegio Sindacale), Lissi Michele (Sindaco effettivo) e Carena Tommaso Giuseppe (Sindaco effettivo);

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, con lettera raccomandata e mediante

pubblicazione nell'area riservata della piattaforma Zucchetti, al seguente link di collegamento:

<https://saas.hrzucchetti.it/hrpcoopmarta/jsp/login.jsp>;

- che, in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta.

Indi, il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, mi dichiara che l'assemblea può validamente discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, in parte straordinaria.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto, il cui contenuto viene dal medesimo illustrato.

In particolare, viene data lettura:

(i) dell'art. 1 (Denominazione e sede), nella parte in cui fissa la nuova sede sociale in Pavia (PV), via Strada Sora n. 43, dando atto che la sede in Sannazzaro de' Burgondi (PV), via Traversi n. 15 diventa unità locale, che le unità locali vengono conservate (divenendo l'unità locale di Pavia, via Strada Sora n. 43 sede legale) e che la società non è titolare di marchi o brevetti, ma è titolare di beni immobili nei comuni di Sesto San Giovanni (MI), Montebello della Battaglia (PV) e Pieve Porto Morone (PV), nonché dei beni mobili registrati di cui infra;

(ii) dell'art. 6 (Domanda di ammissione), nella parte in cui

richiede che la domanda di ammissione di nuovi soci contenga anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

(iii) dell'art. 9 (Recesso del socio), penultimo capoverso, in materia di efficacia del recesso;

(iv) dell'art. 21 (Convocazione), nella parte che illustra le nuove modalità di pubblicazione dell'avviso;

(v) dell'art. 35 (Ristori), adeguato, in conformità all'art. 2545 sexies c.c., agli emendamenti ai principi contabili pubblicati dell'Organismo Italiano di Contabilità in data 9 giugno 2022, da applicarsi a partire dal bilancio 2023.

Indi, chiede all'assemblea di deliberare in merito.

Il Collegio Sindacale, tramite il proprio Presidente, esprime parere favorevole alla proposta.

L'assemblea, udito quanto sopra, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati

DELIBERA

1) di approvare, in ogni sua parte, il nuovo testo di statuto sociale nella versione illustrata, che viene consegnato a me Notaio e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Ai fini della sola formalità di voltura, si precisa che la società è titolare dei seguenti beni immobili:

in comune di Sesto San Giovanni (MI)

CATASTO FABBRICATI

Foglio 23, mappale 58, sub. 709, VIA ENRICO FERMI n. 19B,
piano T-S1, cat. A/10, classe 3, vani 6, con sup. cat. di mq.
109, Rendita Euro 2.571,96;

in comune di Montebello della Battaglia (PV)

CATASTO FABBRICATI

Foglio 18, mappale 701, VIA CASTELFELICE, piano T, cat. D/1,
Rendita Euro 87,80;

Foglio 18, mappale 469, sub. 1, VIA COSTAIOLA n. 9, piano
S1-T-1, cat. B/1, classe U, mq. 6374, con sup. cat. di mq.
1576, Rendita Euro 3.291,92;

CATASTO TERRENI

Foglio 18, mappale 485, ettari 00.06.41, SEMIN ARBOR, cl. 01,
R.D. Euro 8,94, R.A. Euro 5,13;

Foglio 18, mappale 486, ettari 00.77.93, SEMIN ARBOR, cl. 01,
R.D. Euro 108,67, R.A. Euro 62,38;

in comune di Pieve Porto Morone (PV)

CATASTO FABBRICATI

Foglio 5, mappale 3865, VIA ROMA n. 37, piano T-1-2, cat.
A/3, classe 2, vani 6, con sup. cat. di mq. 88, (Totale
escluse aree scoperte mq. 84), Rendita Euro 226,21;

CATASTO TERRENI

Foglio 5, mappale 1821, ettari 00.00.04, SEMINATIVO, cl. 01,
R.D. Euro 0,06, R.A. Euro 0,04,

nonchè dei beni mobili registrati dettagliatamente indicati
nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera

"C".

Il Presidente dà atto che non vi sono da verbalizzare ulteriori dichiarazioni dei soci pertinenti l'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,30 (dieci virgola trenta).

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della società.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Di quest'atto io notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 10,30 (dieci virgola trenta), omessa la lettura di quanto allegato per espressa volontà della parte stessa.




Consta il presente atto di quattro fogli di carta formato A4, scritti in parte da persona di mia fiducia con strumenti informatici ed in parte da me notaio, per un totale di sei facciate intere e sin qui della settimana.

F.TO MAURO LUIGI ENRICO QUATELA


F.TO FABRIZIO PAINI

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
1	ACQUISTO ANNAMARIA	SI		
2	ADORNATO MARIA	SI		
3	AGUZZI LAURA	SI		
4	ALBRICCI FEDERICA	SI		
5	ALMA LOREDANA	SI		
6	ALU' CATALDA	SI		
7	ALVAREZ INGRID	SI		
8	AMATI FILIPPO	SI	<i>Filippo Amati</i>	
9	AMBROSINI MONICA	SI	<i>Monica Ambrosini</i>	
10	AMICO ROSARIA	SI		
11	AMODEO SIMONE	SI		
12	AMORUSO ANNA MARIA	SI		
13	ANESSI ANNALISA	SI		
14	ANGEL CASTELLANO MAGDA	SI		
15	ANTONELLI ELISA	SI		
16	ARCIERE GIUSEPPE	SI		
17	ARIATTA MARCO	NO		
18	ARRIGOTTI CLAUDIA	SI		
19	ARSTI MATTEO	SI		
20	ASNAGHI LORENZO	SI		
21	ASTORI CLAUDIA	SI		
22	ASTORI ELISABETTA	SI		
23	AVELLA GAIA	SI		

[Handwritten signature]

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
24	BACCIOCCHI ALESSANDRO	SI		
25	BACILE ANGELA	SI		
26	BAGNA SILVIA	SI		
27	BAGNASCHI GRETA	SI		
28	BAGNASCHI VALENTINA	SI		
29	BALASINI VIVIANA CARLA	SI		
30	BALLADORE ALESSANDRA	SI		
31	BARBIERI MADDALENA	SI		
32	BARCHIESI ANTONIO ¹	SI		
33	BARONI SIMONA	SI		
34	BARZI IRENE	SI		
35	BASSANI BARBARA	SI		
36	BAVARI MILENA	SI		
37	BELLAROSA LUCA D.	SI		
38	BERARDI GIULIA	SI		
39	BERETTA CHIARA	SI		
40	BERGAMASCHI MARTA	SI		
41	BERGOMI MARIANNA	SI		
42	BERI ANNA	SI		
43	BERI NADIA	SI		
44	BERNINI CARLOTTA MARIA	SI		
45	BERTACCA IVAN	SI		
46	BERTE' MICAELA	SI		
47	BERTONI ADOLFINA	SI		

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
48	BEVEVINO VIVIANA E.	SI		
49	BIAVASCHI ANNA	SI		
50	BILAK NADYIA	SI		
51	BIRBES ALESSIA	SI		
52	BOCCA SABRINA	SI		
53	BOHORQUEZ BLANCA	SI		Daniela Brambilla
54	BONDESAN BARBARA	SI		
55	BONIZZONI FRANCESCA	SI		
56	BORDAN ION	SI		
57	BORDONI GABRIELE	SI	gabriele bordoni	
58	BOSATRA FRANCESCA	SI		
59	BOVOLENTA TIZIANA	SI		
60	BOZZOLO RAFFAELLA	SI		
61	BRAMBILLA DALIA	SI		
62	BRAMBILLA DANIELA	SI	Daniela Brambilla	
63	BRANDINO VALERIA	SI		
64	BRAVI LAURA	SI		
65	BRE DANIELA	SI		
66	BRUNACCI MARZIA	SI		
67	BUFFAGNI CARLOTTA	SI		
68	BULONE MARIA GRAZIA	SI		
69	BURCA ANA MARIA	SI		
70	BUTNARU ELENA	SI		
71	BUZZI ERICA	SI		









N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
72	CACOPARDO BEATRICE	SI	<i>Beatrice C...</i>	
73	CALFA GIACINTA	SI		
74	CALLEGARIN DONATELLA	SI		
75	CAMBIELLI ROBERTA	SI		
76	CAMERA PAOLA	SI		
77	CAMPECE SUSANNA	SI		
78	CANTONI CAROLINA A.	SI		
79	CANTONI VALERIA <i>z</i>	SI	<i>Valeria Cantoni</i>	
80	CAPOLA LUCIA	SI		
81	CAPPATO LAURA	SI		
82	CAPPELLINI CRISTINA	SI	<i>Cristina Cap...</i>	
83	CARCIOTTO GIUSEPPA	SI		
84	CARDU IRENE	SI		
85	CARLI MARIA SOLE	NO	<i>Maria Sole Carli</i>	
86	CARLINO VIRGINIA	SI		
87	CARRABBA TREVISI A.	SI		
88	CASAFRANCA CONOCC CARLOS	SI		
89	CASARI CRISTINA GIUSEPPINA	SI		
90	CASIROLI MARINA	SI		
91	CASTELLANI TIZIANA	SI	<i>Castellani Tiziana</i>	
92	CASTELLI ELISA	SI		
93	CASTELLI JESSICA	SI		
94	CASTOLDI ALESSIO	SI		
95	CATENELLI CLAUDIA	SI		

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
96	CAVIGLIA MONICA	SI		
97	CAVO ELISA	SI		
98	CAZZORLA FRANCESCO P	SI		
99	CAZZULANI CLAUDIA MARIA ²	SI	<i>Cazzulani</i>	
100	CECHETTO VALERIA	SI	<i>Valeria Cecchetto</i>	
101	CERNUSCHI CLARA	SI		
102	CERRI EMANUELA	SI		
103	CHESSARI GIOVANNI	SI		
104	CHIESA FEDERICA	SI		
105	CIGALINI STEFANIA	SI	<i>Stefania Cigalini</i>	
106	CIMINO ELISA	SI		
107	CINQUINA ANGELA	SI		
108	CIURLIA GIULIA GIUDITTA	SI		
109	COCCO GIUSI	SI		
110	COELLO CASTRO	SI		
111	COLACICCO CRISTINA	SI		<i>Maria Grazia</i>
112	COLOMBI MONICA	SI	<i>Colombi Mon</i>	
113	COLOMBO EMANUELA	SI		
114	COLOMBO ISABELLA ANDREA	SI		
115	COLTURI SILVIA	SI	<i>Colturi Silvia</i> →	
116	COLZADA ELISABETTA	SI		<i>Colzada</i>
117	CONSIGLIO GIULIETTA ²	SI	<i>Giulietta Consiglio</i>	
118	CORINI ALESSIO	SI		
119	COSTA ANGELA	SI		

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
120	COSTANZA ANGELI GIUSEPPE	SI		
121	COTO BURGOS	SI		
122	COZZI JESSICA	SI		
123	CREPALDI ROSELLA	SI		
124	CRESTANI FIORELLA	SI		
125	CUCCUI MARIA SARA	SI	<i>P. Sara Cuccui</i>	
126	CUSENZA CATERINA	SI		
127	CUTRONA SAMUELA	SI		
128	DA CONCEICAO LETIZIA	SI		
129	DE CARLINI DANIELA	SI		
130	DE GIORGI ERICA	SI		
131	DE MARTINI STEFANO	SI		
132	DE SANTIS ANNA RITA	SI		
133	DE STEFANI BARBARA	SI		<i>Barbara De Stefani</i>
134	DEL GIORGIO GAIA	SI		
135	DELLA GIOVANNA NADIA	SI		<i>Nadia Della Giovanna</i>
136	DELLA RATTA LAURA	SI		
137	DELLINO DANIELA	SI		
138	DERCOLE ANNAMARIA	SI		
139	DI PASQUA VERONICA	SI		
140	DIABY BINTOU	SI		
141	DONATO MARIA PATRIZIA	SI		
142	DORICI ANDREINA	SI		
143	DRAGOMIR SORANA A.	SI		


1

MSA

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
144	DUO' RAFFAELLA	SI		
145	ELVEZIO ANNA	SI		
146	ERMELLINO LAURA	SI		
147	FEGAN MARIA CRISTINA	SI		
148	FENERI GIULIA 2	SI		
149	FERRARI CARLO	SI		
150	FERRARI PARIDE	NO		
151	FERRARIS MARTINA	SI		
152	FERRARO SARA ALIAI	SI		
153	FIGUS LEONARDO	SI		
154	FILIP SIMONA	SI		
155	FILIPPINI AGNESE	NO		
156	FINOTTI ERICA	SI		
157	FIORI FLAVIA	SI		
158	FISTRALI ALBERTO	SI		
159	FLOMMI FEDERICA	SI		
160	FLORIANI RUBIA MARA	SI		
161	FOLLADORI FABIA	SI		
162	FONTANA EMANUELA	SI		
163	FORNONI MARTA MARIA	SI		
164	FOTI FRANCESCA	SI		
165	FRAILIS KATIA	SI		
166	FRANGIPANI VINCENZA	SI		
167	FRASI MICHELA	SI		








N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
168	FRATTINI ALICE	SI		
169	FRIGO MASSIMO	SI		
170	FRONGIA STEFANIA	SI	<i>Stefania Frongia</i> →	
171	GAGLIANO SARA	SI		
172	GAGLIARDI ANGELA DANIELA	SI		
173	GAIANI CHIARA	SI		
174	GARIBOLDI ALICE	SI		
175	GARIBOLDI MILENA	SI		
176	GARLANDO MARIA V.	SI		
177	GARLASCHELLI ANNA	SI		
178	GARLASCHELLI CHIARRA	SI		
179	GARLASCHELLI MONICA	SI		
180	GARLASCHI SILVIA	SI		
181	GATTI CRISTINA	SI		
182	GATTI DAVIDE	SI	<i>Gianni Davide</i>	
183	GAZZALE LUCIA	SI		
184	GE MARIANNA	SI	<i>Marianna Ge</i>	
185	GIACOBBE VALTER	NO		
186	GIANI ELISA	SI		
187	GILARDINI ERICA	SI		
188	GIORGETTA VALERIO	SI	<i>Valerio Giorgetta</i>	
189	GIULIANO CHIARA	SI		
190	GOMEZ FRANZ	SI		
191	GONZALEZ RIVALTA M.	SI		


N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
192	GORLA MICHELA	SI		
193	GRAMEGNA VALERIA	SI		
194	GRECCHI GIULIO	SI		
195	GRECCHI TANIA	SI		
196	GREGUOLDO PAOLA	NO		
197	GUAGLIARDI CLELIA ROSA	SI		
198	GUARCO LUCILLA	SI		
199	GUARISO GIULIA	SI		
200	GUARNA VALENTINA	SI		
201	GUARNERIO ANNA	SI		
202	GUERRINI CRISTINA	SI		
203	GUIDO CONSUELO	SI		
204	HLIBAN CARMEN	SI		
205	HUAMANI QUISPE	SI		
206	IEVOLI DANIELA	SI		
207	INGIAIMO VINCENZA	SI		
208	INTORCIA SABRINA	SI		
209	IVANCICH ILARIA MARIA	SI		
210	IZQUIERDO R GERTRUDIS	SI		
211	IZZIA GRAZIA	SI	<i>Grazia Izzia</i>	
212	JAAJAA LATIFA	SI		
213	KHROMEY LYUBOV	SI		
214	KWEWO YAMEDJEU PARFAIT BEREGEU	SI		
215	LANCIOTTI VALERIA	SI		




N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
216	LANFRANCHI CRISTINA	SI	<i>LANFRANCHI CRISTINA</i>	<i>Delega:</i>
217	LAVEZZI ANNARITA	SI		
218	LENTI MARA	SI		
219	LESNJAKOVIC RUZA	SI		
220	LIGUORI SEFORA	SI		
221	LISSI CLAUDIA	SI		
222	LOGLISCI ANTONELLA	NO		
223	LONGHI VIVIANA	SI		
224	LORENZINI PAOLA	SI		
225	LOSIGNORE M. GRAZIA	SI		
226	LUDOVICO ILARIA	SI		
227	MAFFIOLI GLORIA	SI		
228	MAGENIS CRISTINA	SI	<i>MAGENIS CRISTINA</i>	
229	MAIORANA FABIO	NO		
230	MALACRIDA LAURA	SI		
231	MALCHIODI NATAN	SI		
232	MALTESE FILIPPO	SI	<i>MALTESE FILIPPO</i>	
233	MALUSARDI STEFANY	SI		<i>MALUSARDI STEFANY</i>
234	MANDALA' CARMELA	SI		
235	MANDRINI MARTINA	SI		
236	MANUELLI SILVIA	SI		
237	MARABELLI FABIANA	SI		
238	MARAGNA MONICA	SI		
239	MARCELIN ANNE MARIE	SI		

MARCELIN ANNE MARIE





N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
240	MARCHESI SIMONE	SI		
241	MARCHI ROBERTA	SI		
242	MARINI MARIACRISTINA	SI		
243	MARITAN SIMONE	SI		
244	MARTARELLO PAOLA	SI		
245	MARTELLETTI SILVIA	SI		
246	MARTI LAURA	SI		
247	MARTONE MARIA MADDALENA	SI		
248	MASCARO STEFANIA	SI		
249	MASCHERPA MATTEO	SI		
250	MATES CRISTINA	SI		
251	MAZZOCCHI SIMONA	SI		
252	MEAZZINI PAOLA	SI		
253	MEIJA FRANCO VICTORIA ISABEL	SI		
254	MELONI RAFFAELLA	SI		
255	MENINI MARGHERITA	SI		
256	MERIGGI VANIA	SI		
257	MERONI ANDREINA	SI		
258	MIATIELLO SILVIA	SI		
259	MIATTON SARA	SI		
260	MIGOTTO ELEONORA	SI		
261	MILAZZO GIOVANVITO	SI		
262	MINGON MARIA CRISTINA	SI		
263	MINUDRIO FIORELLA 	SI		










N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
264	MIRACCA IRENE	SI	<i>Rudraco</i>	
265	MOIOLI ELISABETTA	SI		
266	MOLINA MARIA ALEJANDRA	SI		
267	MOLINARI ELEONORA	SI		
268	MONDINI SAMANTHA	SI		
269	MONTINI NADIA	SI		
270	MORATTI MARTINA L.V.	SI		
271	MORETTI MARILENA	SI		
272	MORICI GIULIA	SI		
273	MOROSI PAOLA	SI		
274	MOSCARDINI CRISTIANA	SI		
275	MOTTA IVANA	SI		
276	MUNAYALLA BETY	SI		
277	MUNI' MARIA GRAZIA	SI		
278	MURRA FRANCESCA	NO		
279	MUSICA GIUSEPPINA	SI		
280	MUTTARINI MARIA GRAZIA	SI		
281	NEMBRI SONIA	SI		
282	NEMBRI VALERIA 2	SI	<i>Valeria Nembri</i>	
283	NOBILI ELENA	SI	<i>Elena Nobili</i>	
284	NOCERA SABRINA	SI		
285	NORIS ANNA	SI		
286	NUNEZ PEREYRA YESTI	SI		
287	OBACO ESTHER	SI		




N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
288	O'MILL KAREN	SI		
289	ORDANINI ELENA	SI		
290	ORTIZ ARMIJOS AMADA IMELDA	SI		
291	OSELIN CHIARA	SI	<i>Oselin Chiara</i>	
292	OTTINI CLAUDIA	SI		
293	OTTONE RITA	SI		
294	PALMA HERNANDEZ JACQUELINE V.	SI		
295	PALMA XAVIER DAGOBERTO	SI		
296	PANZERI IRENE	SI		
297	PAPA PAOLA	SI		
298	PAPIA ROSANNA	SI		
299	PARISI COSIMO	SI		
300	PASQUINI LUCIANA	SI		
301	PASSANNANTI VITO	SI		
302	PASSERA ELISABETTA	SI		
303	PASSERA LAURA	SI		
304	PASSERINI SARA	SI		
305	PATTARO PATRIZIA	SI		
306	PAZZI YLENIA	SI		<i>Ylenia Pazzi</i>
307	PEDALINO SERAFINA	SI		
308	PEDRAZZOLI CLAUDIA	SI		
309	PELIZZA FRANCESCA	SI		
310	PELLEGATTA MANUELA	SI	<i>M Pellegatta</i>	
311	PELOSI MICHELA ²	SI	<i>M Pelosi</i>	

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
312	PENNA SARA	SI		
313	PERI SILVIA	SI		
314	PEROTTI VERONICA	SI		
315	PESSINA MIRIAM	SI		
316	PEZZAIA PAOLO	SI		
317	PEZZIMENTI CINZIA	SI		
318	PIBIRI ELISABETTA	SI		
319	PINEDA NORMA	SI		
320	PINI SARA	SI		
321	PIOLTINI LUCIA MARIA	SI		
322	PISATI ANDREA	SI		
323	PISCOPO GIUSEPPINA	SI		
324	PITASI CORINNE	SI		
325	POIRE' CASTELLANI GUENDA	SI		
326	POLI MARIA TERESA	SI		
327	POLITI SIMONA	SI		
328	PONTIGGIA ALESSANDRA	SI		
329	POROLI CRISTINA	SI		
330	PRADAIS GABRIELA	SI		
331	PRADELLI BARBARA	SI		
332	PREDA STEFANIA	SI		
333	PRESAZZI MONICA SELVAGGIA	SI		
334	PUMI ALBANA	SI		
335	PUNTA GABRIELE 2	SI		









N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
336	PUTIGNANO VALERIO	SI		
337	QUATELA MAURO LUIGI	SI		
338	RAMAIOLI ALESSANDRA	SI		
339	RAMELLA CHIARA	SI		
340	RAMUNDO SANDRA	SI		
341	RANCATI TORRIELLI LORENZO	SI		
342	RANDAZZO CHIARA	SI		
343	RAVASI NASTASSIJA	SI		
344	REBECCHI EMANUELA	SI		
345	RECOCCIATI NICOLETTA	SI		
346	REDAELLI GEMMA	SI		
347	REINA YLENIA FILIPPA	SI		
348	REPETTI BARBARA	SI		
349	REPOSI REBECCA	SI		
350	RICCARDI GIULIA	SI		
351	RICCIARDI ANTONELLA	SI	S	
352	RIZZERI CHIARA	SI		
353	RIZZUTI ELENA	SI		
354	ROSATI GIULIA	SI		
355	ROSSI LAURA	SI		
356	ROSSI MONIA	SI		
357	ROSSI MONICA	SI		
358	ROSSIGNOLI CHIARA SELVAGGIA	SI		
359	RUBINI BARBARA	SI		




h

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
360	RUGGERI ELENA	SI		
361	RUMI SILVIA	SI		
362	RUSCONI LORENZA	SI		<i>Luca Rocca'</i>
363	RUSSO FRANCESCO	SI	<i>Francesca Russo</i>	
364	SACCARDIN ARIANNA	SI	<i>Spir Liano</i>	
365	SAGGESE ANNALISA	SI	<i>Annalisa Sagge</i>	
366	SALAMONE VINCENZA	SI		
367	SALVO ISABELLA 2	SI	<i>Isabella Salvo</i>	
368	SANGALLI SERENA	SI		
369	SARTI SAMANTHA	SI		
370	SAVONA CATERINA	SI		
371	SCACCIA ELENORA	NO		
372	SCARMIN NORMA	SI		
373	SCHENONE AMILCARE	SI		
374	SCHWENDER VITTORIA	SI		
375	SCOVENNA ELEONORA	SI		
376	SECONDI ELENA	SI		
377	SELLARI MARIA I.	SI		
378	SEPE GIULIA	SI		
379	SERRA FEDERICO	SI		<i>Giulio Serra</i>
380	SERRANO' MARTA MIRIAM	SI	<i>Marta Serrano'</i>	
381	SIENA BARBARA	SI		
382	SIMONCINI LAURA	SI		
383	SIRI SIMONETTA	SI	<i>Simonetta Siri</i>	






N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
384	SPINA TIZIANA	SI		
385	SQUASSABIA GIOVANNA	SI		
386	STENCO LUISELLA	SI		
387	SURIANI GREGORIO	SI		
388	SUZZANI ^{CINZIA} GREGORIO	NO		
389	TACCONI MICHELA	SI		
390	TACCONI MILENA	SI		
391	TAFFARELLO MORENA	SI		
392	TAPIA MARLENE	SI		
393	TASCHERI MARA	SI		
394	TAVAZZANI PAOLA FRANCESCA	SI		
395	TAVERNA ELENA	SI		
396	TEDOLDI CARLA	SI		
397	TENTORI STEFANO	SI		
398	TERABUSI ALESSANDRO	NO		
399	TOLETTI MARIA PIA	SI		
400	TOMIROTTI SELENE	SI		
401	TONDELLONI ALESSANDRA	SI		
402	TORRES LUZ MARIA	SI		
403	TORRISI ERIKA	SI		
404	TRAMACERE IOLE GIULIA S.	SI		
405	TRESPIOLI ENRICA	SI		
406	TROITO GABRIELLA	SI		
407	TSHIASUMA SUILA	SI		



N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
408	TULLI LORENA	SI		
409	TURRI ALESSANDRA	SI		
410	UNDICINI LAURA	SI		
411	VACCAROSSA ELISA	SI		
412	VAGLIENTE ANNA MARIA	SI		
413	VARTOLOMEI ELENA	SI		
414	VECCHI MARTA	SI		
415	VECCHIATI MICHAELA	SI		
416	VENTURINI ELISABETTA	SI		
417	VERDUCI ALFONSINA	SI		
418	VERONESI CINZIA	SI		
419	VICINO SILVIA DOMENICA	SI		
420	VIGNOLO NICOLO'	SI		
421	VIOLA ELENA	SI	<i>Elena Viola</i>	
422	VISCONTI DANIELA	SI		
423	VITTI CHIARA	SI	<i>Chiara Vitti</i>	
424	VOLPI LAURA	SI		
425	VOLPI VALENTINA	SI	<i>Valentina Volpi</i>	
426	YAPURA MARTHA	SI		
427	ZARANTONELLO SAMUELE	SI		
428	ZARUCCHI CINZIA ELISA	SI	<i>Cinzia Elisa Zarucchi</i>	
429	ZERBIN MARINA	SI		
430	ZILLOTTO LAURA	SI	<i>Laura Ziliotto</i>	
431	ZITO VITTORIA	SI		

[Handwritten signature]



N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
432	ZIZZA SILVIA	SI		
433	ZOCCHI MARIA STELLA	SI		
434	ZOPPI LAURA	SI		
435	ZUCCA LIVIA	SI		
436	ZUCCOLI LAURA	SI		
437	ZUCCONI GIULIA	SI		
438		SI		
439		SI		
440		SI		
441		SI		
442		SI		
443		SI		
444		SI		
445		SI		
446		SI		
447		SI		
448		SI		
449		SI		
450		SI		
451		SI		
452		SI		
453		SI		
454		SI		
455		SI		




1

N°	SOCI PRESENTI	DIRITTO DI VOTO	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
----	---------------	-----------------	------------------	------------------

SOCI VOLONTARI

1	ANDREIS GIULIO	SI		
2	BAIGUERA FRANCESCA	SI		
3	BELLOMO LINA	SI		
4	BOCCALARI LAURA	SI		
5	BOTAZZI NELLO	SI		
6	BOZZI SILVIA	NO		
7	BRUNELLI LAURA	SI		
8	BRUNI FRANCA MARIA	SI		
9	CAPITTINI ANGELO	SI		
10	CRISTOFARI FERRUCCIO	SI		
11	DANIELE MARCO	SI		
12	DELLA TORRE CARLO	SI		
13	ENOTTI LORENZO	SI		
14	GAZZANIGA GIUSEPPINA	SI		
15	MASSONI DANIELA	SI		
16	MASSONI GIANFRANCO	SI		
17	MEREU LUIGI RINALDO	SI		
18	MONCAYO JIMENEZ	SI		
19	MONTAGNA DIEGO	SI		
20	MORINI GIORGIO	SI		
21	MORINI GIUSEPPINA	SI		
22	MUSINU MARIA SUSANNA	SI		



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' corrente la società cooperativa denominata "**MARTA società cooperativa sociale - Onlus**", validamente identificata in sigla come "**MARTA s.c.s.**".

La cooperativa ha sede in Pavia.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. A della Legge 381/91. La cooperativa può inoltre svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e, in special modo, volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, nell'attuazione dei propri fini, si ispira ai principi di solidarietà sociale e cristiana, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ed ha ad oggetto le seguenti attività:

a) gestire direttamente o collaborare alla gestione di case di cura, strutture per anziani (case di riposo, RSA, CDI, comunità alloggio o comunque diversamente denominati), servizi per disabili (CSE, CDD, comunità alloggio, ecc. o comunque diversamente denominati);

b) offrire assistenza a domicilio alle persone anziane ed a quelle ammalate, bisognose di assistenza;

c) offrire assistenza ad anziani, ammalati e disabili nei periodi di degenza presso gli ospedali, le case di cura, le strutture per anziani (case di riposo, RSA, CDI, comunità alloggio o comunque diversamente denominati), le case per ferie, ecc.;

d) offrire assistenza a domicilio ai bambini e, pertanto, garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente anche l'aspetto educativo;

e) offrire eventuali altri servizi di assistenza alle famiglie;

f) gestire direttamente o collaborare alla gestione di centri e di attività sanitarie, riabilitative, sportive, culturali, ricreative, ecc., destinati prevalentemente, ma non necessariamente, all'infanzia ed agli anziani;

g) migliorare la qualificazione professionale dei propri soci e dipendenti tramite corsi formativi, da gestire direttamente o da assegnare a enti o agenzie specializzate;

a) promuovere attività di solidarietà sociale, anche attraverso attività culturali, sportive, ricreative, ecc., in favore dei soci e dei loro familiari;

h) gestire servizi di ristorazione e di pulizia per enti pubblici o privati;

i) effettuare servizio di recupero lezioni scolastiche per giovani di età scolare;

j) gestire direttamente o collaborare alla gestione di attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche;

k) offrire assistenza ed aiuto a persone anziane e/o in difficoltà nell'accompagnamento, anche mediante idonei mezzi di trasporto, in uffici, in luoghi per il disbrigo di pratiche, in luoghi per l'effettuazione di visite mediche, in

località per la partecipazione a gite turistiche o per trascorrere periodi di vacanza e/o di cu-ra;

- l) organizzare incontri formativi, convegni, conferenze e stage;
- m) promuovere azioni di coordinamento e di supporto per l'inserimento degli immigrati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività di accoglienza e promozione dell'integrazione per bam-bini e famiglie straniere
 - corsi di apprendimento della lingua italiana come seconda lingua
 - creazione di laboratori linguistici specifici per l'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua, della cultura italiana e delle lingue minoritarie;
 - attività di mediazione culturale e linguistica;
 - attività ricreative;
 - supporto psicologico legato a forme di disagio socio culturale e ambientale;
 - supporto didattico e organizzativo in collegamento con le Dire-zioni Didattiche, le scuole, i Comuni e le strutture educative;
 - attività di spazi di accoglienza e di attività ad essi connesse;
 - attività di supporto per persone straniere in merito al di- sbrigo di pratiche amministrative e burocratiche legate all'accoglienza e all'inserimento nel Paese ospitante e relative ad aspetti sociali, educativi e professionali;
 - realizzazione di progetti in collegamento con le istituzioni quali Questura, Prefettura; Ispettorato del Lavoro e simili per favorire lo snellimento delle pratiche, la decodificazione della comunicazione e il conseguimento di una corretta relazione utente-istituzione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci prestatori, vale a dire, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effet-ti della Legge 381/91; soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono di-sciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella medesima categoria, non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e so- no soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa, il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 ss. del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di società, cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti gli arbitri.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 cod. civ.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o a mezzo PEC.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli arbitri.

Per i rapporti sociali e per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine, non superiore a quarantacinque giorni, per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, n. 3 (tre) assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi e/o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e/o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e/o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma, cod. civ. nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi e/o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio, che cessa di far parte della cooperativa, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Ogni socio deve sotto-scrivere un numero minimo di azioni pari a 40 (quaranta).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono non essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal precedente art. 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti un voto per conferimenti fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), due voti per conferimenti fino ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), tre voti per conferimenti fino ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), quattro voti per conferimenti fino ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), cinque voti per conferimenti superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

**TITOLO V
OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere

obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 ss. cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-sponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il o i revisori per il controllo contabile, se nominati.

ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, con mail all'indirizzo di posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, ai soci che risultano iscritti nel libro soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), cod. civ., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 cod. civ., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di 2 (due), anche nel rispetto dell'art. 2539 cod. civ.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci ed, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 2358, ultimo comma, cod. civ., il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata a/r e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata a/r alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione.

La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato: un voto per sottoscrizioni fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), due voti per sottoscrizioni fino ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), tre voti per sottoscrizioni fino ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), quattro voti per sottoscrizioni fino ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), cinque voti per sottoscrizioni superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 27 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi, ad organismi di rappresentanza e ad associazioni, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Entro sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- h) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- i) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- j) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- k) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, può esercitare anche il controllo contabile.

IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis, comma primo, cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segna-late dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima; ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 Legge 59/92;

ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;

- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VIII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia, che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.L.vo n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 ss. cod. proc. civ.;

tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile;

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative ovvero, in difetto di operatività della stessa o per concorde volontà delle parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.L.vo n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.L.vo n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.L.vo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)

L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della cooperativa, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 Legge 59/92.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i

rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 cod. civ., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.


F.TO MAURO LUIGI ENRICO QUATELA

F.TO FABRIZIO PAINI

ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI

1. autovettura FIAT PANDA targata DE861GP
2. autovettura FIAT PANDA targata GF668EJ
3. furgone FIAT DUCATO targato FF806ZN
4. furgone FIAT DUCATO targato CV587EN
5. furgone FIAT DUCATO targato FC715YD
6. furgone FIAT DUCATO targato EM612NF
7. furgone FIAT DUCATO targato EY540ZV
8. furgone FIAT DUCATO targato EM995YV
9. autovettura RENAULT KADJAR targato FG458AM
10. autovettura RENAULT CAPTURE targata FP843LH
11. autovettura FIAT PUNTO targata EZ102RD
12. autovettura RENAULT MEGANE SCENIC targata EZ957PM
13. autovettura FIAT PUNTO targata EA856XH
14. autovettura RENAULT SCENIC targata FH771JB
15. furgone FIAT DOBLO' targato FF978FN
16. furgone FIAT DOBLO' targato CN517ZD
17. furgone PEUGEOT 232V52D targato BR523KP
18. autovettura RENAULT CLIO targata FS356YD
19. autovettura RENAULT CLIO targata GB660KF
20. autovettura RENAULT CLIO targata GB661KF
21. autovettura RENAULT CLIO targata GB659KF

Maurizio Erca Hubel



[Handwritten signature]

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi di legge.
Pavia, lì lunedì, 05 giugno 2023.
F.TO FABRIZIO PAINI